



COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

Via IV Novembre, 31 - 31017 Crespano del Grappa

Tel. 0423 / 930300 - Fax 0423 / 538238 - e-mail: anagrafe@comune.crespano.tv.it

AREA: SERVIZI DEMOGRAFICI / ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO / VIGILANZA

ORDINANZA N. 48

Crespano del Grappa, 04.12.2012

Oggetto: DISCIPLINA DEL PASCOLO DI GREGGI E ARMENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Considerato che il Comune di Crespano del Grappa non dispone di territori da adibire a pascolo;
Atteso che la circolazione di greggi crea:

- danni alle proprietà private con frequenti lamentele da parte di privati cittadini;
- rischio di natura igienicosanitaria;

Ritenuto necessario regolamentare il transito di armenti e greggi sul territorio comunale nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal nuovo Codice della Strada e dalle normative sanitarie;

Considerato che ai sensi degli artt. 6 (comma 2) e 7 (comma1) del D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada, il Sindaco ha la facoltà di disporre le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e greggi, determinando, quando occorre, gli itinerari e gli intervalli di tempo;

Richiamata la D.G.R.Veneto n. 1002 del 05.06.2012 "Disciplina delle procedure di rilascio delle autorizzazioni al pascolo vagante sul territorio regionale. Semplificazione della procedure D.P.R. 08.02.1954 n. 320, art. 43";

Visti gli artt. 41-42-43 del D.P.R. 320/1954;

Visto l'art. 54 del TUEL N. 267/2000;

ORDINA

1. Nel territorio del Comune di Crespano del Grappa è consentito il transito di greggi, nonché il pascolo limitatamente ai terreni per cui i proprietari abbiano concesso la preventiva autorizzazione.
3. Dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione (almeno 20 giorni prima) a praticare il pascolo vagante all'Azienda ULSS n. 8 Servizio Veterinario, riportando il periodo di tempo presumibile in cui il gregge o gli armenti saranno presenti sul territorio.
2. Il transito degli armenti e greggi dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.
3. Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dall'art. 184 del D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada.
5. Appena concluse le operazioni di transito gli interessati dovranno immediatamente provvedere alla pulizia della sede stradale eventualmente imbrattata dagli escrementi.

AVVERTE

- Le disposizioni contenute nella presente ordinanza regolano gli spostamenti dei greggi e degli armenti sul territorio del Comune di Crespano del Grappa.
- La violazione delle disposizioni contenute nel punto 2 della presente ordinanza sarà punita con le sanzioni pecuniarie mini di € 258,00 massimo di € 1.291,00 pagamento in misura ridotta di € 430,33 previste dalla L. 689/1981.
- La violazione delle disposizioni contenute nei punti 1 e 3 della presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi degli artt. 5-6-7 e 184 del D.Lgs. 285/1992.
- La violazione delle disposizioni contenute nel punto 5 della presente ordinanza comporterà l'addebito delle spese per il ripristino dei luoghi.

DISPONE

- che per il presente provvedimento vengano adottate le idonee forme di pubblicità ed informazione;
- che l'Ufficio di Polizia di Polizia Locale, il Corpo Forestale dello Stato e le Forze dell'Ordine predispongano gli opportuni controlli sull'osservanza del presente atto;
- avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio;
- la presente ordinanza ha decorrenza dalla data odierna e viene pubblicata sul sito web del comune: www.comune.crespano.tv.it.

IL SINDACO

Annalisa Rampin

All'ALBO 746

dal 05-12-2012 al 20-12-2012